

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

Lavori di realizzazione della Casa della Comunità ex Tecsaldo - Coproma

piazza Odicini 4, 16158 Genova Voltri.

CUP: G37H22000800006 – CIG: 9615201ADE

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C1 – 1.1 Case

della comunità e presa in carico della persona

L'anno 2023 addì 19 del mese di aprile

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Il Geom. Meringolo Pasquale nato ad Acri (CS) il 20/01/1940, C.F. MRNPQL40A20A053J,, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante della EDILPIEMME SRL – Società a Responsabilità Limitata con sede legale in Genova (GE) Via G.T. Invrea 18/1 - Cap 16129; codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 02976240107– iscritto al numero 310608 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Genova e tramite delega per l'Ing Marco Padrini con sede legale in Salita di Oregina 12/7 CF PDRMRC74T20F965P e Partita I.V.A. n° 02015240068 che si occuperà della redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

PREMESSO

– che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 13/07/2022;

– che all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore Impresa Edilpiemme Srl ha indicato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale esecutore della progettazione definitiva ed esecutiva, l'Ing Marco Padrini;

– che la suddetta Impresa ha offerto un ribasso unico percentuale del 2,077 % ed è risultato aggiudicatario dell'appalto;

– con nota prot. n. 2023 - 0228936 del 28/02/2023, la Stazione appaltante ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla predetta Impresa, a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 1327 del 28/02/2023;

– che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

– che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall'appaltatore

– che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

– che la fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata

dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma la cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell'offerta;

Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida in appalto all'Impresa Edilpiemme Srl e all'Ing. Marco Padrini, che accettano senza riserva alcuna, di effettuare **la progettazione definitiva (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara), esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione della Casa della Comunità Hub della Fiumara

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9615201ADE, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G37H22000800006

L'oggetto del Contratto e dell'appalto è costituito da:

- 1) servizio tecnico di progettazione definitiva (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara), redatto sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, e successiva progettazione esecutiva;
- 2) esecuzione dei Lavori.

Gli interventi da realizzare, secondo quanto specificato nel Capitolato, possono essere così sintetizzati:

Realizzazione della Casa di Comunità presso la struttura ASL 3 esistente ex Tecsaldo - Coproma piazza Odicini 4, 16158 in Genova Voltri.

I lavori consisteranno nella realizzazione di ambulatori ubicati al piano terra, primo e secondo comprendenti opere edili, impianti elettrici e meccanici oltre alla fornitura di arredi.

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In particolare le prestazioni professionali richieste sono: Redazione del progetto definitivo (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara) e esecutivo, escluso il solo incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel capitolato prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti di gara allegati.

Art. 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore;
- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate;
- il Piano di Fattibilità tecnico economica (PFTE);
- Patto di integrità presentato in gara sottoscritto;
- POS

Forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato il Documento unico di valutazione rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI).

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi della Stazione Appaltante.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € 102.800,04 di cui:

- a) € 96.887,37 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) € 3.356,19 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- c) € 2.556,49 per spese di progettazione definitiva/esecutiva;

I corrispettivi di cui ai punti a) e c) si intendono al netto del ribasso d'asta del 2,077 %.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. dddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva dei lavori eseguiti.

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art.26 del D.L. 50/2022 e dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022.

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI

La **progettazione definitiva/esecutiva** relativa alle opere indicate nel presente atto e nel Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere ultimata entro **30 giorni** naturali, continuativi e consecutivi decorrenti dall'ordine del RUP.

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120 giorni** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione tecnica del cantiere è assunta da Geom. Simone Meringolo, abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

Lavori appartenenti alle categorie OG 1 – OS 3 – OS 28 – OS 30 –Ponteggi e Nolegg, tutto nei limiti di legge.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

segunte documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;
 - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore occupa un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta.**

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77

l'Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di

cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell'appaltatore che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:

- 1) noli a freddo di macchinari;*
- 2) noli a caldo;*
- 3) autotrasporti per conto di terzi;*
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;*
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- 7) fornitura di ferro lavorato;*
- 8) guardiania dei cantieri.*

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024

L'appaltatore si impegna al rispetto del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del 27/04/2022.

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n° 10022410001360 rilasciata in data 03/03/2023 dalla società Bene Assicurazioni per l'importo di € 4.112,00.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 01220002/11/49222758 rilasciata in data 07/03/2023 dalla società/dall'istituto Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 102.800,04;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00.

Il professionista incaricato della progettazione definitiva/esecutiva ha presentato

polizza di copertura della responsabilità civile professionale n. A123C729689-

LB presso Lloyd's Insurance Company S.A., ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e)

del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011;

ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del
Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. corrisponde all'Appaltatore i seguenti compensi **per l'attività
professionale:**

- 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione);
- 80% dell'importo contrattuale per la **progettazione
definitiva/esecutiva** alla formale consegna della stessa alla Stazione
Appaltante;
- 20% dell'importo contrattuale per la **progettazione esecutiva** a
seguito di certificato di verifica di conformità redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento;

Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte
dell'importo di anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) nel
momento successivo all'aggiudicazione dei lavori dell'importo contrattuale
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **pagamenti in acconto** al

maturare di stato di avanzamento dei lavori di **importo**, al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un

importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di

graduale recupero della medesima.

L'**ultima rata di acconto** verrà corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che *l'importo*

complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta

per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno

stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette

giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua

specificata relazione, entro **30 (trenta)** giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà

invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già

iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come

da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo

provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento

ai fini dell'emissione della fattura della **rata di saldo**.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione

del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare*, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, *la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso*, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori:*

A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, *la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;*

- b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.*

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;*
- *alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto*
- *alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera*

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le **fatture** potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFKKL6.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629,

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli

stessi.

- *Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*
- *Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto previsto di seguito.*
- *In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*
- *Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento*
- *L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di*

pagamento da parte del RUP.

- *Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità*

L'Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti ai sensi dell'art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT65 N030 6901 4361 0000 0000 043 acceso presso INTESA S. PAOLO – AG. GENOVA, VIA MARINA DI ROBILANT 5, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
 - a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;
 - b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
 - c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
 - d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
 - e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel

cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato

dei lavori;

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei

lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei

lavori per la *consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e*

quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento

certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50:)

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto,

corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del

DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

- 4) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice nei casi previsti dall'art. 102 comma 8 del codice, il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a

quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (*subappalto*) del presente

contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, **ove applicabili agli obiettivi trasversali**, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Genova, Via G.T. Invrea 18/1 cap. 16129.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Dott. Giorgio Sacco

Geom. Pasquale Meringolo

(firmato digitalmente)

Edilpiemme Srl

(firmato digitalmente)

Sommario

<i>PREMESSO</i>	2
<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste</i>	3
<i>Art. 2 Documenti contrattuali</i>	4
<i>Art. 3 Ammontare del contratto</i>	5
<i>ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</i>	6
<i>ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO</i>	6
<i>ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI</i>	7
<i>ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	8
<i>ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI</i>	8
<i>ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA</i>	10
<i>ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	12
<i>ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024</i>	13
<i>ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE</i>	14
<i>ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI</i>	15
<i>ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI</i>	21
<i>ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)</i>	22
<i>ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</i>	25
<i>ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	26
<i>ART. 18 RECESSO</i>	28
<i>ART. 19 CONTROVERSIE</i>	28
<i>ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI</i>	28
<i>ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	29
<i>ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH</i>	30
<i>ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI</i>	30
<i>ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO</i>	30
<i>ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE</i>	31